

n. 9589/13



TRIBUNALE DI ROMA
IX Sezione Civile

Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati:

- dott. Tommaso Marvasi, Presidente
- dott., Massimo Falabella, Giudice relatore ed estensore
- dott. Vittorio Carlomagno, Giudice

ha pronunciato la seguente

ordinanza

nel reclamo di cui al R.G. Cont. n. 9589 anno 2013

tra

Cityposte Payment s.p.a., con l'avv. Antonio Piga

e

Poste Italiane s.p.a., con l'avv. Simonetta Guadagni e l'avv. Carlo Malinconico

Il Tribunale,

a scioglimento della riserva, letti gli atti e i documenti di causa, osserva quanto segue.

Cityposte Payment s.p.a. ha agito ex art. 700 c.p.c. deducendo di aver richiesto e ottenuto, da parte della Banca d'Italia, l'iscrizione nell'albo degli istituti di pagamento previsto e disciplinato dall'art. 114 *septies* d.lgs. n. 385/1993 (t.u.b.); ha precisato, inoltre, di essere stata autorizzata dalla stessa Banca d'Italia con nota del 5 luglio 2011 allo svolgimento di determinati servizi, tra cui l'esecuzione degli ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi su di un conto presso un prestatore di servizi di pagamento: in conseguenza - è stato spiegato nel ricorso - l'istante aveva concentrato la propria attività e i propri investimenti sull'esecuzione degli ordini di pagamento e, in particolare, sul servizio di pagamento di bollettini di conto corrente denominato "Quipay". Ha poi lamentato Cityposte che in data 14 novembre 2012 Poste Italiane s.p.a. aveva diffuso, presso tutte le agenzie postali presenti sul territorio nazionale, nonché sul proprio sito Internet, un avviso alla clientela dal contenuto falso e altamente diffamatorio e offensivo della reputazione e del buon nome della stessa ricorrente: in particolare, nel detto avviso l'istante era stata accusata di offrire abusivamente e in maniera illegittima, in assenza di alcuna autorizzazione, il servizio di pagamento di bollettini di conto corrente; Poste Italiane era stata ivi impropriamente indicata, poi, come l'unico soggetto cui la legge riconosceva la facoltà di autorizzare terze società a offrire il medesimo servizio; infine l'avviso preannunciava che sarebbero state intraprese azioni legali nei confronti di tutti quei soggetti che

“analogamente a quanto sopra” operavano illegittimamente l'incasso dei bollettini di conto corrente postale. In conseguenza, la ricorrente ha chiesto; di ordinare a Poste Italiane di ritirare dalle agenzie postali e di rimuovere dal sito Internet *www.poste.it* l'avviso alla clientela relativo al servizio “Quipay”; di pubblicare, sia presso gli uffici sia presso il sito Internet, oltre che sui maggiori quotidiani e sulle emittenti televisive a carattere locale e nazionale, una comunicazione di rettifica; di correggere, infine, all'interno dello stesso sito Internet, la fuorviante ed errata dicitura relativa ai soggetti abilitati da Poste Italiane al servizio di pagamento dei bollettini, precisando che tale elenco era relativo ai “soggetti convenzionati con Poste Italiane” al servizio stesso.

Instauratosi il contraddittorio, la convenuta Poste Italiane si è costituita e ha concluso chiedendo il rigetto di tutte le domande di controparte.

Con ordinanza pubblicata il 31 gennaio 2013 il Giudice designato per la trattazione del procedimento cautelare ha respinto il ricorso compensando integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Contro tale provvedimento ha proposto reclamo Cityposte.

L'impugnazione si articola nella disamina dei vari passaggi del contestato avviso alla clientela, negando che il medesimo fosse finalizzato, come ritenuto dal giudice di prime cure, a sottolineare la differenza di effetti giuridici tra il pagamento effettuato tramite i canali offerti dalla resistente (oltre che dei soggetti con questa convenzionati) e il pagamento effettuato tramite il canale utilizzato da Cityposte: di contro, secondo la reclamante, l'informativa in questione risulta essere subdola e tendenziosa e tradire l'intento di sviare la clientela, in spregio ai principi che informano la leale concorrenza tra imprenditori.

Occorre premettere che la società ricorrente è soggetto abilitato allo svolgimento dei servizi di pagamento, essendo iscritta nell'albo di cui all'art. 114 *septies* t.u.b. ed essendo stata autorizzata, a norma dell'art. 114 *novies* dello stesso testo unico, alla prestazione di servizi di pagamento di cui ai punti 1, 2, 3 e 5 dell'art. 1, 1° co. lett. b), d.lgs. n. 11/2010 (cfr. doc. n. 1 del fascicolo di Cityposte relativo alla prima fase). In particolare, quindi, per quanto qui rileva, la reclamante risulta essere abilitata alla “*esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell'utilizzatore o presso un altro prestatore di servizi di pagamento*”. Come giustamente sottolineato nell'ordinanza impugnata, tuttavia, il pagamento effettuato mediante gli istituti autorizzati alla prestazione dei servizi di pagamento non ha effetto liberatorio per il pagatore: opera, infatti, nella fattispecie, la disciplina propria della delegazione di pagamento (art. 1268 c.c.). Infatti, in base all'art. 25 d.lgs. cit., quando l'operazione di pagamento è disposta dal pagatore, il prestatore di servizi di

pagamento del pagatore "è responsabile nei confronti di quest'ultimo della corretta esecuzione dell'ordine di pagamento ricevuto" (1° co.) e "rimborsa senza indugio al pagatore l'importo dell'operazione di pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto e, se l'operazione è stata eseguita a valere su un conto di pagamento, ne ripristina la situazione come se l'operazione di pagamento eseguita in modo inesatto non avesse avuto luogo" (2° co.), anche se "il pagatore può scegliere di non ottenere il rimborso, mantenendo l'esecuzione dell'operazione di pagamento" (3° co.).

Produce invece un immediato effetto solutorio rispetto al credito del beneficiario il versamento operato in conto corrente postale, dal momento che l'art. 4, 6° co. d.p.r. n. 144/2001 prevede espressamente: "Il versamento in conto corrente postale ha valore liberatorio per la somma riportata sulla relativa ricevuta dal timbro apposto da Poste, con effetto dalla data in cui il versamento è stato eseguito, salve le disposizioni stabilite da leggi e regolamenti speciali".

La questione centrale che pone la controversia sta quindi nello stabilire se l'avviso pubblicizzato da Poste Italiane possa ritenersi una semplice informativa quanto alla diversa portata, sul piano effettuale, dei servizi offerti dai due contendenti (e quanto, in particolare, alla natura liberatoria o non liberatoria dei pagamenti operati a mezzo dei bollettini di conto corrente), o se, piuttosto, l'odierna reclamata abbia con il messaggio in questione fornito indicazioni che, in considerazione dei contenuti esposti e delle modalità espositive impiegate, fossero idonei ad arrecare discredito alla concorrente Cityposte, sviandone la clientela.

Il tenore dell'avviso è il seguente: "Poste Italiane ha rilevato che nella rete di agenzie City Poste Payment viene erogato il servizio identificato  pubblicizzato come 'Quipay' che consentirebbe agli utenti di procedere al pagamento dei bollettini di conto corrente postale [...]. Si precisa che i soggetti sopra indicati operano in assenza di qualsiasi accordo ed autorizzazione da parte di Poste Italiane e che la quietanza rilasciata ai versanti non può in alcun modo ritenersi liberatoria, essendo la liberazione dal debito, in questi casi, totalmente subordinata al successivo accredito delle somme al beneficiario ed alla riconciliazione dei singoli pagamenti da parte di quest'ultimo. Poste Italiane informa che il pagamento dei bollettini di conto corrente postale può essere effettuato esclusivamente sui canali fisici e virtuali di Poste Italiane e presso i soggetti da questa autorizzati ed in entrambi i casi il possesso della ricevuta è per il versante, ai sensi di legge, totalmente liberatoria del debito sottostante (c.d. 'pro soluto') [...]. Poste Italiane intraprenderà azioni legali nei confronti di tutti quei soggetti che, analogamente a quanto descritto, operano illegittimamente l'incasso dei bollettini di conto corrente postale, in linea anche con quanto di recente espresso dal Ministero dello Sviluppo Economico e dalla Banca d'Italia".

Il messaggio, ad avviso del Collegio, è concepito in modo poco chiaro ed è tale da indurre fraintendimenti circa la legittimità dell'operato della reclamante. Nel testo dell'avviso, infatti, si nota a più riprese una indebita sovrapposizione tra il tema della liceità dei servizi di pagamento offerti da Cityposte e la diversa questione concernente il carattere non liberatorio dei versamenti operati da quanti si avvalgano dell'attività prestata dalla reclamante. Ciò che rileva, in proposito, è la portata suggestionante di talune informazioni, che sono tali da deviare il processo conoscitivo dell'uomo di media capacità e avvedutezza, alimentando dubbi ingiustificati o, addirittura, convincimenti inesatti con riguardo al servizio fornito da Cityposte.

Anzitutto l'affermazione secondo cui il servizio "Quipay" "consentirebbe" agli utenti di procedere al pagamento dei bollettini di conto corrente postale è capziosa, in quanto, come si è detto, Cityposte è pienamente legittimata all'esecuzione della prestazione dei servizi di pagamento, onde può sicuramente ricevere versamenti attraverso bollettini di conto corrente. L'informativa in questione, dunque, è idonea ad ingenerare nell'uomo medio il dubbio che presso i siti utilizzati della reclamante non si possano eseguire pagamenti in conto corrente (il che, si ribadisce, è invece giuridicamente possibile).

Parimenti tendenziosa è la locuzione secondo cui soggetti quali Cityposte "operano in assenza di qualsiasi accordo ed autorizzazione da parte di Poste Italiane": in tal modo, infatti, l'utente è indotto a credere che per lo svolgimento della prestazione dei servizi di pagamento attraverso bollettini di conto corrente da parte di soggetti diversi da Poste Italiane sia necessario acquisire il previo consenso della reclamata (consenso pacificamente insussistente con riferimento a Cityposte). Tale proposizione è tuttavia errata, dal momento che l'abilitazione allo svolgimento dei servizi di pagamento è subordinata alla sola autorizzazione della Banca d'Italia, che la reclamante ha regolarmente ottenuto. Né rileva che solo Poste Italiane o soggetti con questa convenzionati possano rilasciare quietanza dei pagamenti eseguiti tramite bollettini postali (e documentare, così, l'efficacia liberatoria dei relativi versamenti): il riferimento al provvedimento autorizzativo concerne, infatti, la prestazione del servizio di pagamento e non il rilascio della quietanza; in conseguenza, il richiamo al titolo abilitativo vale soltanto ad ingenerare confusione nella clientela quanto alla legittimità dell'operato di Cityposte.

In merito all'affermazione secondo cui la quietanza rilasciata ai versanti non possa in alcun modo ritenersi liberatoria, essendo essa subordinata al successivo accredito delle somme al beneficiario, essa è sicuramente corretta, ma è inserita in un contesto non del tutto appropriato, dal momento che altra cosa, come si è visto, è l'autorizzazione di cui dispone la reclamante per la ricezione dei pagamenti in conto corrente e altra cosa è che tali

pagamenti non abbiano effetto nei confronti del creditore (circostanza, quest'ultima, che Cityposte non risulta peraltro aver mai negato e che, anzi, è chiaramente enunciata nell'informativa sull'operatività diffusa dalla reclamante e prodotta all'udienza collegiale, in cui si legge: "il pagamento dei bollettini deve considerarsi *pro solvendo*: ciò significa che il pagamento effettuato dal cliente presso il punto vendita non estingue automaticamente il debito nei confronti del *biller*: affinché ciò avvenga è infatti necessario che l'intermediario accrediti la somma sul conto corrente del *biller*").

Deve poi ritenersi falsa l'informazione, sempre contenuta nell'avviso, secondo cui "il pagamento dei bollettini di conto corrente postale può essere effettuato esclusivamente sui canali fisici e virtuali di Poste Italiane e presso i soggetti da questa autorizzati": vero è che essa è seguita dalla precisazione che "in entrambi i casi il possesso della ricevuta e per il versante, ai sensi di legge, totalmente liberatoria del debito sottostante"; ma mentre quest'ultima affermazione è senz'altro vera, la prima è inesatta e rinforza nell'utente i motivi di fraintendimento circa l'affidabilità del servizio fornito dalla reclamante. Si è appena detto che il contenuto del messaggio, nella prima parte, è falso, in quanto Cityposte è titolata a ricevere pagamenti in conto corrente attraverso gli appositi bollettini. Non rileva, infatti, che nell'avviso si parli di "conto corrente postale", dal momento che nell'accezione più comune tale locuzione è riferita ad ogni versamento operato attraverso l'impiego dei bollettini di conto corrente. Peraltro, ove pure si ritenesse che la dichiarazione in esame sia veritiera (volendosi credere che l'utente medio qualifichi come pagamento in conto corrente postale solo quel versamento effettuato nelle mani di addetti di Poste Italiane, o di soggetti da questa autorizzati), essa risulterebbe comunque subdola, ingenerando un grave equivoco sulla correttezza dell'operato di Cityposte, che non risulta abbia mai sostenuto l'equivalenza giuridica tra i due servizi di pagamento (quello da lei fornito e quello offerto da Poste Italiane).

Pure foriero di un malinteso, oltre che potenzialmente lesivo della reputazione di Cityposte, è, infine, l'accostamento, contenuto nell'ultima parte dell'avviso, tra l'operato della reclamante e quanti "analogamente a quanto descritto, operano illegittimamente l'incasso dei bollettini di conto corrente postale". L'utente è infatti portato a credere, in base a questo passaggio, che la ricezione dei pagamenti da parte di Cityposte sia attività illecita e che, quindi, la stessa non abbia alcun titolo a incassare somme per il tramite dei bollettini di conto corrente.

Non può del resto condividersi l'affermazione di Poste Italiane secondo cui l'avviso, per come strutturato, si è reso necessario "in ragione dello stato di confusione e di ingannevolezza ingenerato da CityPoste con l'offerta del servizio 'Quipay' e perpetuata con lo stesso ricorso ex art. 700 c.p.c.". Può certo ipotizzarsi che gran

parte degli utenti ignorassero (e ignorino tuttora) che solo il pagamento operato attraverso i bollettini ricevuti da Poste Italiane (e dagli altri soggetti con essa convenzionati) avesse piena efficacia solutoria. Ma ciò poteva dar ragione (e può dar ragione) della divulgazione di una informativa chiara e puntuale incentrata su questo dato: non della diffusione di un avviso atto a determinare, per il tramite di affermazioni inesatte o suggestive, una rappresentazione squalificante del servizio di Cityposte e uno sviamento della clientela di questa.

Conclusivamente, il contenuto dell'avviso risulta essere se non falso (con riguardo all'individuazione dei soggetti presso cui effettuare i pagamenti in conto corrente postale: cfr. *supra*), in gran parte tendenzioso, inducendo nell'utente dubbi ingiustificati circa la legittimità dell'operato di Cityposte.

La più autorevole dottrina, va qui rammentato, ha sottolineato come la liceità concorrenziale della diffusione di notizie vere, il cui contenuto possa arrecare un pregiudizio al concorrente, trovi un limite nella elaborazione delle informazioni in modo tendenzioso, e quindi idoneo a determinare effetti screditanti che eccedano le esigenze di conoscenza del pubblico. Allo stesso modo, si sottolinea, in giurisprudenza, che la concorrenza sleale per denigrazione non richiede, come presupposto indispensabile, la falsità dei fatti affermati e degli apprezzamenti compiuti, in quanto può costituire illecito, non conforme alla correttezza professionale, anche la divulgazione di circostanze e di notizie vere, qualora sia fatta in modo tendenzioso, subdolo o, comunque, scorretto (Cass. n. 2518/1975; cfr. pure Cass. n. 2020/1982; secondo la più recente Cass. n. 6865/2009, pure la diffusione di notizie circa l'esistenza di un debito di un'impresa concorrente può costituire atto di concorrenza sleale allorché la notizia venga data in maniera incompleta e tendenziosa, e perciò non conforme ai principi della correttezza professionale).

Nella fattispecie, l'avviso si dimostra proprio per la sua tendenziosità, pienamente capace di screditare i servizi offerti dalla reclamante, attribuendo a Poste Italiane un ingiustificato vantaggio competitivo sul mercato dei servizi di pagamento. Per quanto osservato si è dunque in presenza di una condotta sleale denigratoria (art. 2598, n. 2 c.c.).

Appurato che la domanda è sorretta dal *fumus boni juris*, basterà aggiungere che il pregiudizio irreparabile ed imminente richiesto dall'art. 700 c.p.c. ai fini della concessione dell'inibitoria provvisoria in tema di concorrenza sleale trova fondamento anche nella semplice difficoltà di dimostrare l'ammontare dei danni derivanti dall'illecito (Trib. Roma 16.1.2006, *Giur. It.*, 2006, 1430). Nella fattispecie, il perdurare della condotta illecita posta in essere espone la ricorrente a conseguenze pregiudizievoli che in sede di giudizio a cognizione piena potranno risultare di non agevole determinazione nel loro ammontare.

In definitiva, a Poste Italiane va ordinato di ritirare dagli uffici postali in cui è stato affisso l'avviso alla clientela per cui è causa; va altresì disposta la rimozione della stessa informativa dal sito Internet *www.poste.it*. Nel contempo presso gli uffici postali e sul sito web sopra indicato andrà pubblicizzata una comunicazione di rettifica in cui si precisi che la società reclamante è soggetto autorizzato ad offrire il servizio di pagamento dei bollettini di conto corrente (pur potendosi precisare nell'avviso che il servizio in questione non prevede pagamenti liberatori). Appare di contro non fondata la pretesa di una rettifica con riferimento all'elenco dei soggetti abilitati da Poste Italiane al servizio di pagamento, dal momento che tale informativa non è né falsa né tendenziosa.

Le spese del reclamo gravano sulla parte soccombente. Altrettanto è a dirsi con riferimento alle spese della precedente fase, su cui il giudice dell'impugnazione, in caso di riforma, è tenuto a provvedere, anche in mancanza di specifico motivo di gravame (Cass. n. 26985/2009).

P.Q.M.

Il Tribunale così provvede:

1) in riforma dell'ordinanza impugnata, ordina a Poste Italiane s.p.a. di rimuovere dagli uffici postali in cui è stato affisso l'avviso alla clientela per cui è causa; ordina, altresì di rimuovere lo stesso avviso dal sito Internet *www.poste.it*; dispone che presso gli uffici postali e sul sito web sopra indicato sia pubblicizzata una comunicazione di rettifica in cui si precisi che Cityposte Payment s.p.a. è soggetto autorizzato ad offrire il servizio di pagamento dei bollettini di conto corrente;

2) condanna Poste Italiane al pagamento delle spese processuali dei due gradi del procedimento cautelare, liquidandole in € 10.460,00, di cui € 460,00 per spese e € 10.000,00 per compensi.

Si comunichi.

Roma, 3.4.2013.

IL PRESIDENTE
(dott. Tommaso Marvasi)

TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Civile
10 APR 2013
C. 10/13/13